

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 505**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DE ZULUETA, CALVI, DANIELI Franco,  
BONFIETTI, BUDIN, DALLA CHIESA, IOVENE, MARITATI,  
DATO e GUERZONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2001**

—————

Misure contro il traffico di persone

—————

ONOREVOLI SENATORI. – La scorsa legislatura si è conclusa senza che vi fosse la possibilità di terminare l'iter parlamentare del disegno di legge, recante misure contro il traffico di persone, approvato con voto unanime dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati il 28 febbraio 2001, in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge dei deputati Pozza ed altri, Albanese ed altri e di quella d'iniziativa governativa (vedi atti Camera nn. 5350, 5851 e 5839).

Sul nuovo Parlamento, pertanto, grava la responsabilità politica e morale di rilanciare con urgenza un'istanza riformatrice largamente condivisa e funzionale all'attuazione degli impegni assunti dallo Stato italiano, sul piano internazionale e sovranazionale, al fine del coordinamento delle politiche di prevenzione e repressione di un fenomeno criminale così grave ed allarmante.

Quel progetto di riforma proponeva – in piena coerenza con gli obiettivi di armonizzazione delle legislazioni nazionali fissati nell'«Azione comune contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori» adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 24 febbraio 1997 e, più di recente, nel Protocollo sul *trafficking of persons* delle Nazioni Unite, aggiuntivo alla Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale stipulata lo scorso 12 dicembre a Palermo – l'introduzione di nuove figure criminali, idonee a evitare la moltiplicazione delle contestazioni e l'incertezza delle interpretazioni, nonchè ad agevolare il coordinamento investigativo, anche fra autorità di stati diversi.

Il presente disegno di legge riprende le linee ispiratrici di quel progetto, contenente esclusivamente disposizioni di natura sostanziale, con alcune correzioni che si ricollegano alle obiezioni emerse nel corso del successivo esame in Senato, esame che, come si è accennato, non fu possibile terminare a causa della conclusione della legislatura.

Le integrazioni che si sottopongono all'esame del Senato riguardano alcune disposizioni, essenzialmente di natura processuale, l'opportunità di introduzione delle quali, peraltro, ha già registrato il convergere unanime delle valutazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni similari all'atto dell'approvazione, lo scorso 5 dicembre, della Relazione sul traffico di esseri umani predisposta dallo speciale Comitato di lavoro sulla criminalità organizzata internazionale (Doc. XXIII, n. 49).

In tale relazione, nel formulare le proprie proposte, la Commissione parlamentare antimafia, dopo aver riconosciuto la fondatezza, ed anzi l'urgenza, dell'esigenza di adeguamento del nostro sistema delle incriminazioni e, in particolare, l'utilità dell'introduzione di fattispecie criminali incentrate sulla nozione, ormai consueta in diritto internazionale, di traffico di persone, sottolineava l'importanza di promuovere la costruzione di ambiti investigativi adeguati, per coerenza di ispirazione e di metodo della funzione di coordinamento, alla reale complessità di fenomeni che si dimostrano – alla luce dei dati risultanti dall'azione di raccolta ed elaborazione esercitata *ex* articolo 371-*bis*, lettera *c*), del codice di procedura penale dalla Direzione nazionale antimafia, oltre che di

quelli offerti dall'osservazione criminologica - massivamente controllati da strutture criminali organizzate in grado di operare su scala transnazionale.

Del resto, soltanto strutture criminali complesse e dotate di collegamenti in ambiti transnazionali possono essere in grado di operare in mercati illegali spesso contigui ad altri considerati più tradizionali (droga, armi, contrabbando) e comunque influenzati da fattori (crisi politiche, conflitti, differenze di efficienza nei controlli alle frontiere degli stati interessati, differente disponibilità alla corruzione delle strutture pubbliche deputate a tale ultima azione) che esigono particolari capacità di interazione con altre organizzazioni criminali, grande rapidità nell'imprimere mutamenti delle rotte degli ingressi illegali, assoluta determinazione e persino ferocia nell'assoggettamento delle vittime a condizioni di omertà e di intimidazione.

Il controllo di questi mercati illeciti ha progressivamente fatto emergere e sviluppare strutture e forme criminali organizzate di origine straniera connotate da speciale pericolosità il contrasto delle quali esige l'impiego delle metodologie di indagine e della logica di coordinamento che da tempo connotano l'azione repressiva in materia di criminalità mafiosa e di traffici di stupefacenti. Un'analoga esigenza è stata, del resto, alla radice delle innovazioni normative apportate con la legge 19 marzo 2001, n. 92, in materia di repressione del contrabbando di tabacco lavorato estero, essendo anche tale mercato illegale contraddistinto dalla dimensione transnazionale dei traffici e delle organizzazioni che li gestiscono.

Al fine anzidetto, nella Relazione sul traffico di persone approvata dalla Commissione antimafia, formulandosi la proposta di introdurre una fattispecie associativa caratterizzata dalla sua specifica finalizzazione alla gestione dei traffici di esseri umani, da attribuire alla legittimazione funzionale esclusiva delle direzioni distrettuali antimafia e all'azione di impulso e coordinamento del procu-

ratore nazionale antimafia, si osservava che ciò varrebbe:

«ad assicurare la concentrazione e la non dispersione, conoscenze investigative che faticosamente si formano in relazione a fenomenologie criminali, l'efficace repressione delle quali esige stabilità e unitarietà delle funzioni di coordinamento;

ad agevolare una più efficace cooperazione giudiziaria internazionale, in ragione, da un lato, dello stabile inserimento dell'ufficio inquirente nel circuito di relazioni informative che ruota attorno al ruolo in fatto assunto negli ultimi anni dal procuratore nazionale antimafia nella promozione della cooperazione anticrimine internazionale, oggi sancito, con precipuo riferimento alla criminalità organizzata, dall'inserimento della direzione nazionale antimafia nella rete dei cosiddetti punti di contatto istituita in ambito Unione europea in attuazione di specifica raccomandazione formulata nel Piano d'azione comune contro la criminalità organizzata del 28 aprile 1997 e, dall'altro lato, nel naturale e tempestivo riversarsi delle informazioni in un unico luogo di raccolta ed elaborazione delle medesime, al quale possano, con la semplicità e l'immediatezza tipiche delle forme più moderne di cooperazione, rivolgersi le autorità giudiziarie degli altri paesi interessati;

ad evitare, comunque, la perdita delle esperienze fin qui formatesi attraverso il lavoro dei piccoli uffici giudiziari ovvero comunque di magistrati inquirenti non addetti alle direzioni distrettuali antimafia, ben potendo trovare applicazione gli strumenti ordinamentali (applicazioni temporanee, deleghe ex articolo 70 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) e processuali posti a servizio dell'armonico ed equilibrato svolgimento delle particolari funzioni di coordinamento investigativo attribuite ai procuratori distrettuali antimafia e alla direzione nazionale antimafia».

Quella proposta è accolta nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati poco prima della scadenza della legislatura appena trascorsa, attraverso le previsioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del novello articolo 602-*bis* del codice penale (disposizioni che nel presente testo si propone di enucleare, formandosi con esse medesime, immutate, un apposito articolo 602-*ter*).

Condividendo le citate considerazioni della Commissione antimafia, si propone dunque di sviluppare le istanze di innovazione normativa logicamente conseguenti dall'introduzione di una nuova figura criminosa associativa in grado di riflettere adeguatamente la realtà criminologica, traendone le necessarie conclusioni in punto di concentrazione della legittimazione inquirente e di dimensione obiettiva della funzione di impulso e coordinamento del procuratore nazionale antimafia (articolo 8, comma 2), e di misure strumentali all'individuazione, del sequestro e della confisca dei proventi illeciti del traffico (articolo 9), parimenti indispensabili ad assicurare coerenza ed efficacia all'azione di repressione su di un versante essenziale per frenare l'espansione finanziaria ed organizzativa delle organizzazioni criminali che controllano i traffici di esseri umani.

In particolare, si propone, pure in tal caso recependo le indicazioni riformatrici espresse nella citata Relazione della Commissione parlamentare antimafia e, sul piano della ri-

flessione scientifica, della Commissione di studio per la ricognizione e il riordino della normativa in materia di criminalità organizzata istituita presso il Ministero della giustizia, di:

a) inserire i delitti di traffico di persone e di partecipazione, organizzazione, costituzione e promozione delle associazioni finalizzate al traffico predetto nel novero di quelli presupposti della condotta delittuosa di trasferimento fraudolento di valori, così modificando il testo dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

b) di estendere, nei medesimi casi, la possibilità di sequestro e confisca previste dalla legislazione in materia di misure di prevenzione antimafia.

Con ulteriori disposizioni (articolo 8, comma 1), si prevede l'attribuzione della competenza a giudicare i delitti *de quibus* al tribunale in composizione collegiale, nonchè l'estensione ai medesimi della disciplina di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale in tema di durata e proroga delle indagini preliminari (articolo 8, comma 3) e di quella, con effetto di aggravamento della pena nell'ipotesi di commissione dell'illecito ad opera di persone già sottoposte a misura di prevenzione, di cui all'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Riduzione in schiavitù o in servitù)*

1. L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 600. *(Riduzione in schiavitù o in servitù)*. - Chiunque riduce una persona in schiavitù o in servitù è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Agli effetti della legge penale si intende per schiavitù la condizione di una persona sottoposta, anche solo di fatto, a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà o di altro diritto reale, o vincolata al servizio di una cosa.

Agli effetti della legge penale si intende per servitù la condizione di soggezione di una persona costretta o indotta a rendere prestazioni sessuali o di altra natura».

## Art. 2.

*(Tratta e commercio di schiavi)*

1. All'articolo 601 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole «di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù» sono sostituite dalle seguenti: «di persone in condizione di schiavitù o di servitù», e la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «otto»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La pena è aumentata se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minori di anni diciotto».

## Art. 3

*(Alienazione e acquisto di schiavi)*

1. All'articolo 602 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, le parole «in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù» sono sostituite dalle seguenti: «in condizione di schiavitù o di servitù»; le parole «nello stato di schiavitù, o» sono soppresse, e le parole «da tre a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a vent'anni»;

*b)* dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 601».

## Art. 4.

*(Traffico di persone)*

1. Dopo l'articolo 602 del codice penale, nel Libro secondo, Titolo dodicesimo, Capo III, Sezione I, è inserito il seguente:

«Art. 602-bis. - *(Traffico di persone)*.  
Chiunque, mediante violenza, minaccia o inganno, costringe o induce una o più persone a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporle al lavoro forzato, o a sfruttamento di prestazioni sessuali, o comunque a una condizione di servitù, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata se i fatti di cui al primo comma sono commessi a danno di minori di diciotto anni».

## Art. 5.

*(Associazione per delinquere finalizzata al traffico di persone)*

1. Dopo l'articolo 602-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente

legge, nel Libro secondo, Titolo dodicesimo, Capo III, Sezione I, è inserito il seguente:

«Art. 602-ter. (*Associazione per delinquere finalizzata al traffico di persone*). - Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 602-bis, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dieci anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da quattro a otto anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sei a quindici anni nei casi previsti dal primo comma, e da cinque a dieci anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più persone».

#### Art. 6.

##### (*Norme di coordinamento*)

1. All'articolo 600-*sexies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo le parole: «600-*quinquies*» sono inserite le seguenti: «, nonchè dagli articoli 600, 601, 602, 602-*bis* e 602-*ter*»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «600-*ter*» sono inserite le seguenti: «, nonchè dagli articoli 600 601, 602, 602-*bis* e 602-*ter*»;

c) al quarto comma, dopo le parole: «600-*ter*» sono inserite le seguenti: «, non-

chè dagli articoli 600, 601, 602, 602-*bis* e 602-*ter*».

2. All'articolo 600-*septies* del codice penale, dopo le parole: «600-*quinqüies*» sono inserite le seguenti: «, nonchè dagli articoli 600, 601, 602, 602-*bis* e 602-*ter*».

#### Art. 7.

*(Modifica all'articolo 1152 del codice della navigazione)*

1. All'articolo 1152 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, le parole: «il delitto previsto nell'articolo 601» sono sostituite dalle seguenti: «i delitti previsti negli articoli 601 e 602-*bis*».

#### Art. 8.

*(Modifiche al codice di procedura penale)*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 5, comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580 e 584 del codice penale»;

*b)* all'articolo 33-*bis*, comma 1, lettera *c)*, dopo le parole «puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,», sono inserite le seguenti: «602-*ter*,»;

*c)* all'articolo 51, comma 3-*bis*, dopo le parole «di cui agli articoli 416-*bis*» sono inserite le seguenti «, 602-*ter*»;

*d)* all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, dopo il numero 7-*bis* è aggiunto il seguente:

«7-*ter*) delitti previsti dagli articoli 602-*bis* e 602-*ter* del codice penale;».



## Art. 9.

(Ambito di applicazione delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 19 marzo 1990, n. 55, e del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306)

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole «513-bis, 575,», sono inserite le seguenti: «600, 601, 602, 602-bis e 602-ter».

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo le parole: «previste dagli articoli», sono inserite le seguenti, «602-bis,».

3. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall'articolo 24 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, dopo le parole: «416-bis,» sono inserite le seguenti: «600, 601, 602, 602-bis e 602-ter,».

## Art. 10.

(Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: «416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e» sono sostituite dalle seguenti: «602-ter e 416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, nonchè».

## Art. 11.

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni dell'articolo 7 si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.





